



Comune di Guardamiglio Provincia di Lodi

Prot. n
Ufficio del Sindaco

Reg. Ordinanze: n. 5 del 11/06/2025

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA

(ai sensi dell' art. 50 - 54 del T.U. delle Autonomie Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.)

IL SINDACO

VISTO l'approssimarsi dei mesi estivi, durante i quali si registrano frequentemente temperature elevate tali da costituire un potenziale rischio per la salute pubblica, in particolare per le persone anziane e fragili che partecipano alle cerimonie funebri;
CONSIDERATO che le alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, possono provocare colpi di calore e altri problemi di salute, aggravando il disagio dei partecipanti ai funerali, che spesso si svolgono all'aperto e richiedono la permanenza in piedi per periodi prolungati;

RITENUTO necessario adottare misure temporanee a tutela della salute pubblica, disciplinando l'orario delle cerimonie funebri nei mesi più caldi dell'anno;

VISTI

- l' art. 50 - 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;

- l'art. 2 del D.M. Interno 5.8.2008 "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

ORDINA

1. Che periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 settembre 2025, la celebrazione dei funerali, nel territorio comunale di Guardamiglio, dovrà avvenire esclusivamente nelle ore mattutine, non dopo le 11.00, al fine di evitare l'esposizione dei partecipanti al caldo nelle ore centrali della giornata.
2. Tale disposizione si applica a tutte le cerimonie funebri religiose e civili, nonché alle sepolture o cremazioni che comportano la presenza di pubblico.
3. È fatta salva la possibilità di concedere deroghe motivate per comprovate esigenze familiari, religiose o organizzative, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio di Stato Civile.
4. La presente ordinanza ha carattere temporaneo e sarà efficace fino al 15 settembre 2025, salvo proroghe o revoca anticipata per mutamento delle condizioni climatiche.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

Publicata all'Albo Pretorio comunale e trasmessa agli uffici competenti (Polizia Locale, Ufficio di Stato Civile) e alle Parrocchie e agenzie funebri operanti sul territorio;

AVVERSO

alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (L. 6.12.1971, n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) nel termine di 120 gg. dalla notificazione del presente atto.

Dalla residenza municipale

IL SINDACO
Giancarlo Rossetti